

Roma, 29 novembre 2024

**A TUTTE LE ASSOCIATE**  
**- Loro Sedi -**

*NEWS - Rassegna stampa*

**RASSEGNA STAMPA\_2024\_42**

**OGGETTO: “Temi di interesse”**

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Bankitalia chiede più dati agli intermediari**

Entro il 31 marzo 2025 banche e intermediari dovranno inviare alla Banca d'Italia nuove segnalazioni periodiche antiriciclaggio. Lo prevede Banca d'Italia con la Delibera 382/2024 del 27 novembre con la quale vengono modificate le “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”. È la stessa Banca d'Italia a precisare che l'acquisizione delle informazioni contenute in questo nuovo flusso segnaletico, che dovrà essere inviato con periodicità annuale, è essenziale per la definizione di processi efficienti per l'analisi del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. L'invio di un flusso informatico in luogo del semplice questionario che sin dal 2022 banche, intermediari e società fiduciarie inviano alla Banca d'Italia, consentirà di acquisire il set di dati in modo sistematico e strutturato e, al contempo, agli stessi soggetti obbligati di rendere più efficienti i loro sistemi per la trasmissione delle informazioni attraverso l'utilizzo di nuove forme di automazione. Le specifiche tecniche del nuovo flusso segnaletico sono contenute nel nuovo corposo Manuale per le segnalazioni di vigilanza antiriciclaggio distinto in sette diverse sezioni. La prima è dedicata alla clientela, la seconda ai canali distributivi, la terza all'eventuale presenza all'estero dell'intermediario, la quarta ai mandati fiduciari (sezione che dovrà però essere compilata ed inviata dalle sole società fiduciarie iscritte nella sezione speciale dell'albo previsto dall'articolo 106 TUB), la quinta ai presidi antiriciclaggio al fine di dare informazioni sugli assetti organizzativi, le procedure e i controlli interni per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. La sesta sezione andrà compilata solo dalle capogruppo di gruppi bancari, di SIM o finanziari al fine di avere informazioni sul modello organizzativo di delega delle SOS nel gruppo, sul numero e sulla quota di clienti comuni a più società del gruppo e sulla presenza nel gruppo di succursali o filiazioni stabilite in paesi terzi con ordinamenti che presentano limiti alla circolazione delle informazioni.

Fonte: Fabrizio Vedana, Italia Oggi del 29 novembre 2024

➤ **In Gazzetta i Testi unici su giustizia tributaria, tributi minori e sanzioni amministrative e penali**

Ieri in Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati tre Testi unici in attuazione della delega fiscale. Si tratta in particolare dei: - DLgs. 5 novembre 2024 n. 173, recante il Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali; - DLgs. 5 novembre 2024 n. 174, recante il Testo unico dei tributi erariali minori; - DLgs. 14 novembre 2024 n. 175, recante il Testo unico della giustizia tributaria. I

Testi unici rispondono all'esigenza di un riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario ed entreranno in vigore il 1° gennaio 2026. Per quanto riguarda il Testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali il testo recepisce il decreto attuativo della riforma, ovvero il DLgs. 87/2024 in materia di sanzioni. Rispetto alla versione posta in consultazione, sono state integrate alcune norme con le disposizioni attualmente vigenti (si veda " Testo unico sulle sanzioni in linea con l'assetto normativo vigente " del 25 settembre 2024). Sul Testo unico dei tributi erariali minori si segnala invece l'introduzione delle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali (c.d. " web tax "). La disciplina è collocata negli artt. 62 e ss. del titolo VII, appositamente dedicato all'imposta sui servizi digitali (si veda " Web tax confluita nel Testo unico dei tributi erariali minori " del 28 agosto 2024). Il Testo unico sulla giustizia tributaria, infine, contiene alcune modifiche rispetto al documento messo in consultazione: sono stati recepiti, infatti i decreti legislativi attuativi della riforma (DLgs. 219/2023, DLgs. 220/2023, DLgs. 87/2024 ecc.). Sono inoltre stati eliminati i rinvii normativi agli altri testi unici mentre permangono i rinvii alle norme vigenti, come ad esempio il DPR 602/73 (si veda " Testo unico sulla giustizia tributaria con poche novità" del 14 settembre 2024).

Fonte: Redazione, Eutekne del 29 novembre 2024

## ➤ Residenza delle società ed esteroinvestizione, criteri ancora da allineare

La presunzione di residenza delle società e degli enti non si è adeguata completamente ai nuovi criteri previsti dall'articolo 73, comma 3, del Tuir. Ai fini dell'individuazione della residenza fiscale delle società e degli enti, il Dlgs 209/2023 ha modificato gli articoli 5, comma 3 e 73, comma 3, del Tuir, sostituendo i previgenti criteri della sede dell'amministrazione e dell'oggetto principale con quelli della sede di direzione effettiva e della gestione ordinaria in via principale, fornendo per questi ultimi un'apposita definizione. Ai fini dell'individuazione del criterio della sede di direzione effettiva, la relazione illustrativa ha chiarito l'irrelevanza dell'elemento volitivo dei soci. In dettaglio, non rilevano le decisioni diverse da quelle aventi contenuto gestorio assunte dai soci, né le attività di supervisione e di monitoraggio della gestione da parte degli stessi. Il livello decisionale di riferimento del nuovo criterio è da individuarsi nel livello apicale del management societario (i membri del cda), con esclusione dei soci – anche di controllo – con riferimento all'esercizio delle prerogative proprie del loro status. L'intenzione del legislatore è verosimilmente quella di escludere la rilevanza dell'attività di direzione e coordinamento svolta dalla capogruppo in merito all'organizzazione e al funzionamento delle attività del gruppo. Il Dlgs 209/2023 ha altresì modificato il comma 5-bis dell'articolo 73 del Tuir, relativo alla presunzione di esteroinvestizione, sostituendo il previgente riferimento alla sede dell'amministrazione con il più generale concetto di residenza. A seguito della riforma, quindi, si considerano residenti nel territorio dello Stato – salvo prova contraria – le società e gli enti non residenti, che detengono partecipazioni di controllo ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, del Codice civile in società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato, se, in alternativa, sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, Codice civile, da soggetti residenti in Italia e sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato. Come chiarito dalla Relazione illustrativa la modifica apportata alla presunzione di residenza fiscale in Italia ha una funzione di adeguamento al nuovo contesto normativo. Emerge in realtà un mancato adeguamento sistematico fra le due novellate disposizioni (i commi 3 e 5-bis dell'articolo 73 del Tuir). Da un lato, infatti, il nuovo criterio della sede di direzione effettiva considera irrilevante l'elemento volitivo dei soci, dall'altro, invece, il requisito del controllo ai sensi del codice civile continua ad essere ritenuto idoneo a far scattare la presunzione della residenza fiscale in Italia. Anche a seguito della riforma, quindi, sarebbe possibile attrarre in Italia, in via presuntiva, la residenza fiscale di una società estera per il solo fatto che la stessa controlli una società residente in Italia e sia controllata da soci fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.

Resta in capo al contribuente l'onere di dimostrare come il controllo societario non sia, in realtà, un elemento rilevante ai fini della configurazione della residenza fiscale in Italia del soggetto estero. Il mancato adeguamento della norma sulla presunzione di esterovestizione ai rinnovati criteri di residenza fiscale delle società genera quindi un disallineamento sistematico fra le due novellate disposizioni. Sarebbe auspicabile un intervento del legislatore per realizzare un completo adeguamento della presunzione di esterovestizione al mutato contesto normativo.

Fonte: Massimo Antonini Raffaele Russo, il Sole 24 Ore del 29 novembre 2024

## ➤ Una italiana per l'Antiriciclaggio

L'italiana Bruna Szego è stata scelta lunedì come presidente della nuova Autorità europea per la lotta al riciclaggio di denaro (Amla) dopo un'audizione di tre ore a porte chiuse davanti alle commissioni per i problemi economici e monetari (Econ) e per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (Libe) del Parlamento europeo. Ora il Parlamento trasmetterà la decisione alla Commissione europea, incaricata di redigere una proposta ufficiale. Una volta formulata, la proposta sarà sottoposta a una nuova fase di verifica: le due commissioni parlamentari terranno un'udienza pubblica con il candidato ufficiale, che dovrà successivamente ottenere l'approvazione dei governi degli Stati membri dell'Ue in sede di Consiglio. Szego, a capo dell'unità di supervisione e normativa antiriciclaggio della Banca d'Italia dal giugno 2022, ha ottenuto la maggioranza dei voti superando gli altri due candidati, il tedesco Marcus Pleyer, ex presidente del Gafi (Gruppo di azione finanziaria internazionale), e l'olandese Jan Reinder De Carpentier, già direttore dell'antiriciclaggio della Banca centrale olandese. Il risultato è stato ottenuto nonostante Szego non fosse sostenuta da due influenti gruppi parlamentari: il Partito popolare europeo (Ppe), il più numeroso nell'Europarlamento, e i Verdi, che avevano espresso il loro sostegno a Pleyer. L'Amla, con sede a Francoforte, avrà il ruolo centrale di rafforzare il sistema di vigilanza contro il riciclaggio nell'Ue. Sarà incaricata di monitorare direttamente gli istituti finanziari considerati più a rischio all'interno dell'Unione, oltre a coordinare le attività delle unità di informazione finanziaria (Uif) nazionali. L'Amla inizierà a operare formalmente nel 2025, ma la piena operatività è prevista per il 2028. Tale attività si affiancherà all'entrata in vigore delle nuove norme europee antiriciclaggio, che saranno applicabili sei mesi prima, a partire dalla metà del 2027. L'Amla avrà una struttura organizzativa che comprenderà circa 450 dipendenti e introdurrà un sistema di governance pensato per garantire la sua indipendenza dai regolatori nazionali, rendendola in grado di intervenire direttamente in caso di inefficienze o lacune a livello locale.

Fonte: Matteo Rizzi, Italia Oggi del 28 novembre 2024

## ➤ Registro, blocco senza sanzioni

Registro dei titolari effettivi, blocco a prova di sanzioni. Lo stop al registro dei titolari effettivi da parte del consiglio di stato sta provocando un effetto a macchia di leopardo sugli adempimenti tanto da mettere a rischio l'attività dei professionisti con la conseguenza di possibili sanzioni. Il motivo? Le camere di commercio procedono in ordine sparso dopo la decisione del consiglio di stato che ha interessato la corte di giustizia Ue della legittimità della normativa italiana sul registro. Elbano de Nuccio attende la risposta di ministero dell'economia e del ministero delle imprese a cui come presidente del consiglio nazionale dei commercialisti ha scritto nei giorni scorsi per chiedere procedure uniformi: «in caso di mancata risposta da parte dei Ministeri interpellati vigileremo con attenzione affinché nessuna sanzione sia comminata a chi omette di trasmettere comunicazioni in forza di un obbligo comunicativo che, alla luce della sospensione dell'operatività del Registro, di fatto non sussiste». **Domanda.** Cosa sta succedendo al Registro dei titolari effettivi? **Risposta.** Il Registro è uno degli strumenti previsti dal Legislatore europeo per potenziare la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, garantendo la trasparenza dei titolari effettivi, vale a

dire di quelle persone che in ultima istanza controllano i capitali delle entità giuridiche e ne indirizzano le decisioni. In Italia la gestazione del Registro è stata complessa fin dal principio: è sufficiente pensare che ci sono voluti ben sei anni e cinque decreti ministeriali per attuare la delega di legge. Inoltre, fin dalla sua istituzione, il Registro è stato osteggiato per motivi essenzialmente riconducibili alla reticenza di taluni soggetti obbligati alla comunicazione dei propri titolari effettivi, in primis le fiduciarie. Queste ultime, in particolare, hanno subito posto in evidenza il tema dell'accesso da parte del pubblico al Registro e della contestuale tutela dei dati personali dei soggetti in esso censiti. Non dimentichiamo, infatti, che il rispetto della vita privata è un principio tutelato dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; nondimeno, in nome di una altrettanto conclamata esigenza di tutela dell'interesse alla trasparenza, il legislatore europeo ha deciso di consentire al "pubblico" l'accesso al Registro, rendendo conoscibili le identità dei soggetti – persone fisiche – che a vario titolo vi sono indicati in quanto appunto titolari effettivi di società e/o altre entità giuridiche situate negli Stati membri. Tale possibilità, introdotta con la quinta direttiva antiriciclaggio e recepita nelle varie legislazioni nazionali, ha innescato immediatamente il contenzioso a livello unionale, provocando la risposta della CGUE, che non ha avuto alcun dubbio nel censurare la direttiva nella parte in cui obbliga gli Stati membri a provvedere affinché le informazioni sulla titolarità effettiva siano accessibili in ogni caso al "pubblico". A questo punto, inevitabilmente, anche in Italia sono arrivati i ricorsi che hanno prodotto l'effetto di bloccare il Registro praticamente sul nascere, innescando l'interminabile vicenda giudiziaria tuttora in corso. **D.** Per quale ragione avete scritto ai Ministeri? **R.** I Commercialisti sono direttamente coinvolti in questa vicenda perché supportano quotidianamente le imprese anche nella gestione degli adempimenti ordinari, ivi compresi quelli camerali. In questa circostanza il nostro intervento si è reso necessario in quanto, nonostante la recente decisione del Consiglio di Stato implichi il blocco integrale del sistema, molte Camere di commercio territoriali non solo hanno continuato ad accettare le comunicazioni dei dati relativi alla titolarità effettiva, ma anzi, recentemente hanno abilitato anche la funzione di ricezione delle comunicazioni di conferma annuale dei dati dei titolari effettivi da parte di quelle imprese che hanno effettuato la prima comunicazione tra ottobre dicembre 2023. Abbiamo, pertanto, richiesto al MIMIT e al MEF di indicare agli Enti camerali il comportamento uniforme da adottare in pendenza del giudizio della Corte di giustizia UE: tale comportamento non può che tradursi in una sospensione totale del sistema, non solo per le richieste di accreditamento e per le attività di consultazione, ma anche per le comunicazioni. **D.** Che situazione si prospetta se non dovessero rispondere? **R.** In forza della recente ordinanza del Consiglio di Stato, mi sentirei di escludere che le Camere di Commercio territoriali possano procedere all'accertamento di presunte violazioni e, di conseguenza, all'applicazione di sanzioni per omessa o tardiva comunicazione da parte dei soggetti obbligati. È del tutto evidente che in caso di mancata risposta da parte dei Ministeri interpellati vigileremo con attenzione affinché nessuna sanzione sia comminata a chi omette di trasmettere comunicazioni in forza di un obbligo comunicativo che, alla luce della sospensione dell'operatività del Registro, di fatto non sussiste.

Fonte: Cristina Bartelli, Italia Oggi del 27 novembre 2024

I migliori saluti.

La Segreteria



LF/cdr